



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI PELLEGRINO LUCA, ENRICI SILVANO, FANTINO VALTER, FINO UMBERTO, MARCHISIO LORIS, PELLEGRINO VINCENZO E RISSO MARIA LAURA (CENTRO PER CUNEO LISTA CIVICA), REVELLI TIZIANA, SPEDALE ALESSANDRO E VERNETTI MARCO (CUNEO SOLIDALE DEMOCRATICA), NOTO CARMELO, DEMICHELIS GIANFRANCO, GARAVAGNO CARLO, ISOARDI CARLA, PRIOLA SIMONE E TOMATIS SARA (PARTITO DEMOCRATICO), ARNAUDO ENRICO, OGGERO IVANO E PASCHIERO LUCA (CRESCRE INSIEME) IN MERITO A: "CAREGIVER FAMILIARE" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO

che con il termine caregiver familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO

che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;

OSSERVATO

che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l'impegno costante del caregiver familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.

DATO ATTO

che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i caregiver familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

OSSERVATO

che, drammaticamente, secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il part-time o il telelavoro;

PRESO ATTO

che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

CONSIDERATA

la forte attenzione delle Associazioni che si occupano a vario titolo della tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

PRESO ATTO

che al Senato sono stati depositati tre disegni di legge finalizzati a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività;

APPURATO

che i disegni di legge n. 2048 a prima firma De Pietro, n. 2128 a prima firma Bignami e n. 2266 a prima firma Angioni sono stati firmati da Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importanza orizzontale e senza bandiere di questo argomento;

VERIFICATO

che nella seduta di giovedì 28 settembre 2017, la commissione lavoro del senato ha deliberato l'adozione di un testo unificato delle proposte in materia di caregiver familiare;

CONSIDERATO

che il testo unificato adottato non sembra cogliere pienamente lo spirito delle proposte originali tese al riconoscimento pieno e certo della figura del caregiver familiare nella sua accezione comunemente ed internazionalmente riconosciuta, ma anzi potrebbe confliggere rispetto a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera m) della costituzione, la dove il testo unificato adottato all'articolo 2 comma 1, alinea, dispone che le regioni e le province autonome di trento e di bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i caregivers che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti", e a quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione, con il rischio che medesime situazioni indistintamente tutelabili dalla repubblica, identificabili come caregiver familiare, possano ricevere differente tutela e sostegno in funzione delle risorse disponibili a livello regionale o delle province autonome;

CONSIDERATO INOLTRE

che, nel nuovo testo unificato come adottato dalla commissione lavoro del senato, sembra esservi una incomprensibile separazione tra la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 2 che è destinataria di contributi, informazioni e formazione da parte dei soggetti istituzionali che la identificano ancorché non titolare del consenso dell'assistito espresso ai sensi e nei modi previsti dalla legge, 9 gennaio 2004, n. 6. mentre il prestatore volontario di cura di cui all'articolo 3 del medesimo testo unificato è il soggetto riconosciuto titolare del consenso espresso dall'assistito e dunque di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello stato individuati dalla legge di bilancio annuale, e che tale suddivisione potrebbe generare situazioni di sperequazione per un pieno ed uniforme riconoscimento della figura del caregiver familiare;

EVIDENZIATO

che senza il lavoro svolto dai caregiver familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;

RITENUTO

opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione giuridica di tutele e servizi, uniformi in tutto il territorio nazionale;

ACCERTATO

che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione giuridica di tutele e tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

EVIDENZIATO

che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte Costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore

EVIDENZIATO

che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte Costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;

PRESO ATTO

che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incompressibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;

IMPEGNA

il sindaco e la giunta ad esercitare ogni utile pressione sul governo e sul parlamento, affinché il testo unificato proposto dal relatore sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, sia integrato per ottenere una norma nazionale per il pieno ed uniforme riconoscimento, tutela e sostegno, anche sotto il profilo della previdenza sociale, della figura e del ruolo del caregiver familiare nella sua accezione internazionalmente riconosciuta sollecitando un tempestivo iter parlamentare della proposta di legge sul caregiver familiare per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione.

A trasmettere una copia della presente Mozione al Presidente della Repubblica – quale garante della carta costituzionale – al Capo del Governo, all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente dell'XI Commissione Lavoro del Senato.